

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 31 AGOSTO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROTIGLIANO**

INDICE

	Pag
Condoglianze al Presidente della Commissione	85
DI MARZIO CORNELIO - PRESIDENTE.	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Devoluzione alla Cassa di assistenza del Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti del 2 per cento dell'importo delle opere vendute in occasione di mostre d'arte. (<i>Approvato dal Senato</i>) (2045)	85
DEL DEBBIO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, DI MARZIO CORNELIO, CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , MARZOLO.	

La riunione comincia alle 10.30.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Cianetti).

PRESIDENTE ringrazia il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni* del suo intervento alla riunione.

Comunica che è assente per mobilitazione il consigliere nazionale Carusi e che sono in congedo i Consiglieri Agodi e Maraini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CATALANO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Condoglianze al Presidente della Commissione.

DI MARZIO CORNELIO desidera esprimere le più affettuose condoglianze e la viva simpatia della Commissione al Presidente, ca-

merata Rotigliano, che, dopo essere stato egli stesso valoroso combattente della grande guerra, ha dato alla Patria la magnifica giovinezza di un suo figliuolo, caduto eroicamente sul campo.

PRESIDENTE ringrazia commosso.

Discussione del disegno di legge: Devoluzione alla Cassa di assistenza del Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti del 2 per cento dell'importo delle opere vendute in occasione di mostre d'arte. (*Approvato dal Senato*). (2045)

DEL DEBBIO, *Relatore*, nota che — come è chiarito nella relazione che accompagna il testo del disegno di legge presentato al Senato e da questo emendato — il provvedimento trae origine dal fatto che alla Cassa di assistenza del Sindacato delle belle arti, in conseguenza della cessata, o quasi, affluenza dei visitatori dei musei, gallerie, monumenti e scavi, sono venuti a mancare i cespiti derivanti dalla percentuale del 5 per cento sull'importo dei biglietti di ingresso.

A dire il vero, le entrate, così realizzate, non hanno mai dato alla Cassa, anche nei tempi migliori, la possibilità di lenire convenientemente i bisogni della classe, che, purtroppo, più di ogni altra vive una vita di sacrifici e di aleatorietà, nell'intento di raggiungere i fini superiori dell'arte, che ha dato, e darà ancora, lustro, decoro e grandezza al Paese.

Difatti, mentre le uscite della Cassa, attraverso sussidi e assistenze varie, che non superano normalmente le 300 lire singolarmente elargite, ammontano annualmente a 200-250 mila lire, gli introiti non hanno mai raggiunto-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

questa cifra, e perciò la Cassa viene di continuo a trovarsi in condizioni di non poter assolvere il suo compito altamente umano.

Si deve aggiungere che, per un accordo intersindacale, il 30 per cento delle somme affluenti alla Cassa e provenienti dagli introiti degli ingressi ai musei, gallerie, monumenti e scavi, è devoluto dal Sindacato delle belle arti alla Cassa di assistenza del Sindacato architetti, in considerazione del contributo che questi hanno dato alla formazione del patrimonio artistico nazionale.

Vi è poi da far presente come, in ultima analisi, il 2 per cento, che verrebbe trattenuto sulle vendite delle opere d'arte, non sarà a carico dell'acquirente dell'opera stessa, ma bensì dell'artista che la cede quasi sempre ad un prezzo, frutto di lunghe e avviliti contrattazioni. Nè lo Stato, nè gli Enti, nè i privati sarebbero, quindi, gravati da questa tassazione.

D'altra parte, poichè non è fissata per legge la percentuale di trattenuta che gli Enti e i privati organizzatori di esposizioni possono praticare sul prezzo delle vendite, sarebbe facile, specialmente nelle esposizioni sindacali, aumentare del 2 per cento tali trattenute (che variano sempre dal 5 al 15 e anche al 20 per cento, a parziale o totale rimborso delle spese sostenute), e devolverle poi alla Cassa di assistenza del Sindacato.

Non è questo, certamente, il migliore sistema per raggiungere i fini di una concreta ed equanime assistenza. Tutte le organizzazioni, che vivono trattando e commerciando il prodotto dell'arte, debbono contribuire all'assistenza di coloro che tale prodotto hanno creato, tanto più in quanto questo contributo non è a carico loro, ma bensì degli artisti, i quali così intendono assicurarsi una vicendevole assistenza, che possa chiamarsi tale e non assuma l'aspetto di un umiliante obolo.

Questa, dunque, è la vera legge, la più umana, quella che dovrebbe permanere.

Non è, quindi, in relazione allo stato di guerra che occorre considerare il provvedimento, anche se la guerra lo ha determinato, ma bensì in relazione alla continua necessità, per gli artisti, di sentirsi effettivamente assistiti nei momenti più gravi, che per essi si ripetono con una frequenza del tutto sconosciuta ad ogni altra categoria.

Per tutte le considerazioni su esposte, reputa necessario soprattutto che l'articolo 4 del disegno di legge sia soppresso e che siano apportate le variazioni agli altri articoli, secondo gli emendamenti proposti insieme al camerata Di Marzio, intesi più che altro ad uni-

ficare il sistema di esazione tanto per gli Enti, come per gli altri organizzatori di mostre.

PRESIDENTE ringrazia il camerata Del Debbio della sua accurata relazione e pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

La trattenuta che gli enti organizzatori di mostre d'arte e di altre manifestazioni similari effettuano a norma dei rispettivi regolamenti, sull'importo delle opere vendute, a parziale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione delle mostre stesse è aumentata di una somma pari al 2 per cento dell'importo predetto, a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti, riconosciuta giuridicamente col Regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216.

Il prelevamento della somma di cui al precedente comma e il suo versamento alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti sono effettuati nei termini e con le modalità da stabilirsi con deliberazione del Consiglio direttivo della Cassa approvata dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quello dell'educazione nazionale.

Comunica che i camerati Del Debbio e Di Marzio hanno presentato un emendamento perchè il secondo comma dell'articolo sia soppresso.

DI MARZIO CORNELIO chiarisce che l'emendamento mira ad evitare l'esistenza di due diversi sistemi di tassazione: uno che si dovrebbe applicare — con l'osservanza di determinate modalità — alle esposizioni quadriennali, biennali, ecc., cioè alle grandi mostre nazionali, controllate da un Consiglio sindacale e dai rappresentanti dei Ministeri e costituenti — per così dire — delle case di vendita nazionali; e un altro da applicarsi, secondo l'articolo 2 del disegno di legge, alle case di vendita private.

L'unificazione del sistema di esazione renderà più facile anche il controllo: da ciò la modifica proposta, che è in relazione con gli emendamenti presentati all'articolo 2 e con l'aggiunta di un articolo 2-bis.

PRESIDENTE chiarisce che l'evidente disarmonia, segnalata dal camerata Di Marzio, deriva dal fatto che l'articolo 2 non esisteva nel testo originario del disegno di legge e fu aggiunto dal Senato.

Avverte che l'emendamento dei Consiglieri Di Marzio e del Debbio è accettato dal Ministero delle finanze e chiede al Sottosegretario di Stato per le corporazioni se lo accetta egli pure.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, l'accetta.

(L'emendamento è approvato — Si approva l'articolo 1 emendato).

ART. 2.

Parimenti per le opere artistiche, comunque vendute per via diversa da quella indicata nel primo comma dell'articolo precedente è dovuto, a favore della predetta Cassa di assistenza, un diritto del 2 per cento del prezzo delle opere vendute, da esigersi mediante applicazione di apposite marche sul documento comprovante, ai fini dell'imposta sull'entrata, l'avvenuta vendita.

Le marche prevedute nel precedente comma sono emesse a cura ed a spese della Cassa di assistenza.

Il Ministro delle corporazioni stabilirà, con suo decreto, le caratteristiche delle dette marche e le modalità per la loro vendita.

PRESIDENTE comunica che i camerati Di Marzio e Del Debbio hanno presentato un emendamento perchè al primo comma siano soppresse le parole: « da esigersi mediante applicazione di apposite marche sul documento comprovante, ai fini dell'imposta sull'entrata, l'avvenuta vendita ».

Propongono pure la soppressione del 2° e del 3° comma.

Anche questi due emendamenti sono accettati dal Ministero delle finanze.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, li accetta.

(Sono approvati).

PRESIDENTE osserva che nell'articolo 1 si parla di opere vendute nelle mostre d'arte e in altre manifestazioni similari: opere, dunque, di arte figurativa come statue, quadri, bassorilievi.

Nell'articolo 2, invece, si parla di opere artistiche in genere, nelle quali rientrano anche le opere letterarie e musicali. La possibilità di un equivoco può peraltro essere superata ponendo in relazione i due articoli: l'espressione, invece, « comunque vendute » usata nell'articolo 8 può dar luogo a difficoltà di carattere giuridico, perchè vi sono opere d'arte che non formano oggetto di compra-vendita, ma danno vita ad un rapporto di locazione d'opera, come l'esecuzione di un affresco o quella di un ritratto. L'espressione « comunque vendute » può far pensare che si voglia estendere la disposizione anche a questi casi, nei quali l'artista non ha l'obbligo di rilasciare una ricevuta, che richieda l'applicazione di marche.

MARZOLO e DI MARZIO CORNELIO ritengono che si possa sopprimere l'avverbio « comunque ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta.

(L'articolo 2 è approvato con gli emendamenti dei Consiglieri Di Marzio e Del Debbio e con la soppressione della parola « comunque » nel primo comma).

PRESIDENTE dà comunicazione del seguente articolo aggiuntivo 2-bis, proposto dal Relatore e dal camerata Di Marzio:

« Il diritto del 2 per cento sul prezzo delle opere vendute dagli Enti di cui all'articolo 1 e delle vendite effettuate secondo l'articolo 2 sarà esatto mediante l'applicazione di apposite marche sul documento comprovante, ai fini dell'imposta sull'entrata, l'avvenuta vendita.

« Le marche prevedute nel precedente comma sono emesse a cura e spese della Cassa di assistenza.

« Il Ministro delle corporazioni stabilirà con suo decreto le caratteristiche delle dette marche e le modalità per la loro vendita ».

L'emendamento è accettato dal Ministero delle finanze.

DI MARZIO CORNELIO, in considerazione del fatto che nel secondo comma — testè soppresso — dell'articolo 1 si precisava che il prelevamento del 2 per cento e il suo versamento alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti dovevano essere effettuati « nei termini e con le modalità da stabilirsi con deliberazione del Consiglio direttivo della Cassa approvata dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quello dell'educazione nazionale », prospetta l'opportunità di modificare l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo, nel senso che il Ministro delle corporazioni stabilisca le caratteristiche delle marche e le modalità per la loro vendita, d'intesa, appunto, col Ministro dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE fa osservare che l'intesa col Ministero dell'educazione nazionale, prevista dal secondo comma dell'articolo 1, era giustificata dal fatto che tale comma si riferiva al prelevamento del 2 per cento e alle modalità di versamento alla Cassa di assistenza; mentre l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo si riferisce alle caratteristiche delle marche e alle modalità per la loro vendita; materia, questa, nella quale l'intesa, se mai, dovrebbe avvenire col Ministero delle finanze.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, concorda col rilievo del Presidente e non accetta la modifica proposta dal Consigliere Di Marzio all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo.

DI MARZIO CORNELIO vi rinunzia.

(L'articolo 2-bis è approvato nel testo originario).

ART. 3.

I trasgressori alle norme di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; essi sono tenuti altresì al versamento a favore della Cassa di assistenza di una somma pari al doppio del contributo dovuto.

(L'articolo 3, così emendato, è approvato).

PRESIDENTE avverte che, per ragioni di coordinamento, debbono essere soppresse in questo articolo le parole « di cui al primo comma dell'articolo 2 ».

ART. 4.

La presente legge ha effetto per tutta la durata della guerra e per sei mesi successivi.

PRESIDENTE avverte che i camerati Di Marzio e Del Debbio hanno proposto la soppressione di questo articolo, ma che il Ministero delle finanze non accetta l'emendamento.

Osserva, per suo conto, che — mentre è naturale che, per un senso di solidarietà, gli artisti rilascino il 2 per cento sulle opere da essi vendute, a favore dei loro colleghi di condizione disagiata o bisognevoli di assistenza — non si intende perchè chi visita una galleria o un museo, contenente opere di artisti di altre epoche, debba pagare una quota in più a beneficio degli artisti contemporanei.

DEL DEBBIO, *Relatore*, fa osservare che, quando la guerra sarà finita, occorreranno ben più che sei mesi prima che le gallerie e i musei siano rimessi in ordine e ricominci l'afflusso dei visitatori. La Cassa si troverà, dunque, priva di un cespite adeguato proprio nel momento in cui gli artisti, che tornano dalla guerra, hanno maggior bisogno di assistenza: appunto per questo la legge deve avere carattere permanente e non essere circoscritta alla durata della guerra e ai sei mesi immediatamente successivi.

Rileva che il cespite proveniente dal 5 per cento sull'ingresso alle gallerie e ai musei si aggira tra le 100 e le 120 mila lire ed è assolutamente insufficiente ai bisogni assistenziali.

DI MARZIO CORNELIO afferma anch'egli che, alla fine della guerra, l'opera di assistenza agli artisti dovrà essere intensificata e richie-

derà mezzi molto superiori a quelli disponibili. È vero che il Ministero delle finanze tende ad accomunare tutti i provvedimenti a carattere contributivo, limitandone l'efficacia a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra; ma bisogna distinguere fra provvedimento e provvedimento. Quello in esame ha un carattere puramente assistenziale ed è, quindi, necessario che la sua durata si prolunghi di molto, anche dopo la guerra.

Si è parlato del 5 per cento sull'importo dei biglietti d'ingresso alle gallerie, ai musei, ai monumenti e scavi. Orbene, risalendo il corso degli ultimi anni, il 5 per cento ha dato, nel 1941, lire 11,658; nel 1940, lire 59,770; nel 1939, lire 172,000; nel 1938 — che rappresenta la cifra più alta — 197,000 lire: e con queste somme si dovrebbe poter fare opera assistenziale verso gli artisti!

Non dopo sei mesi, ma forse appena dopo due o tre anni — a vittoria ottenuta — la gente tornerà a visitare i musei e le gallerie con la frequenza di prima della guerra e solo allora, perciò, sarà possibile raggiungere nuovamente le cifre del 1938 e del 1939.

Si rende, dunque, necessaria una definitiva sistemazione dell'assistenza agli artisti, ai quali occorre dare sicurezza e tranquillità di vita.

MARZOLO consiglia, dal punto di vista della tecnica legislativa, di lasciare invariato l'articolo 4. Il Ministero delle finanze adotta un criterio generale per tutti i provvedimenti emanati in dipendenza dello stato di guerra, ma l'esperienza del conflitto precedente dimostra che i provvedimenti adottati in quella contingenza sono stati, in seguito, prolungati. Lo stesso avverrà della legge in discussione, che potrà essere prorogata e forse anche divenire permanente.

DI MARZIO CORNELIO obietta che non si tratta di un provvedimento connesso con lo stato di guerra, ma di una provvidenza a carattere permanente, come quella relativa al 2 per cento assegnato agli artisti nella costruzione di edifici pubblici.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non accetta l'emendamento.

DEL DEBBIO e DI MARZIO CORNELIO non insistono.

(L'articolo 4 è approvato nel testo ministeriale).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento degli articoli. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Devoluzione alla Cassa di assistenza del Sindacato Nazionale Fascista delle Belle Arti del 2 per cento dell'importo delle opere vendute in occasione di mostre d'arte. (2045)

ART. 1.

La trattenuta che gli enti organizzatori di mostre d'arte e di altre manifestazioni similari effettuano a norma dei rispettivi regolamenti, sull'importo delle opere vendute, a parziale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione delle mostre stesse, è aumentata di una somma pari al 2 per cento dell'importo predetto, a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti, riconosciuta giuridicamente col Regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216.

ART. 2.

Parimenti per le opere artistiche vendute per via diversa da quella indicata nell'articolo precedente è dovuto, a favore della predetta Cassa di assistenza, un diritto del 2 per cento del prezzo delle opere vendute.

ART. 3.

Il diritto del 2 per cento sul prezzo delle opere vendute dagli Enti di cui all'articolo 1

e delle vendite effettuate secondo l'articolo 2 sarà esatto mediante l'applicazione di apposite marche sul documento comprovante, ai fini della imposta sull'entrata, l'avvenuta vendita.

Le marche prevedute nel precedente comma sono emesse a cura e spese della Cassa di assistenza.

Il Ministro delle corporazioni stabilirà con suo decreto le caratteristiche delle dette marche e le modalità per la loro vendita.

ART. 4.

I trasgressori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; essi sono tenuti altresì al versamento a favore della Cassa di assistenza di una somma pari al doppio del contributo dovuto.

ART. 5.

La presente legge ha effetto per tutta la durata della guerra e per sei mesi successivi.

